

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Articolo 10 della legge sulle dogane (LD)

Articolo 53 capoverso 1 lettera f della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Edizione 2025

Valido a partire dal **1.1.2025**

Editore:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Ambito direzionale Basi

Disposti di natura non doganale

3003 Berna

E-mail: nze@bazg.admin.ch

Internet: www.bazg.admin.ch



INDICE

1	In generale	2
2	Dazi all'importazione su merci svizzere di ritorno	2
3	Imposta sull'importazione su beni svizzeri di ritorno	3

1 In generale

A determinate condizioni, le merci svizzere di ritorno possono essere introdotte nel territorio doganale in franchigia di dazio e in esenzione da imposta. Le disposizioni della legislazione doganale differiscono tuttavia da quelle della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA).

Per "territorio doganale" si intendono il territorio nazionale svizzero (senza le valli di Samnaun e Sampuoir) nonché il Principato del Liechtenstein e il comune di Büsingen (territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali).

Le spiegazioni qui appresso non valgono per i beni perfezionati, lavorati, trasformati, aggiustati, riparati, condizionati, calibrati, regolati o controllati nella funzione sul territorio estero. Tali beni non sono considerati merci svizzere di ritorno.

Sono applicabili le disposizioni generali sull'origine.

2 Dazi all'importazione su merci svizzere di ritorno

- 2.1 Sono ammesse in franchigia di dazio le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale. I beni sono reputati intatti anche se sono stati usati all'estero.

Le merci reimportate dopo aver subito modifiche sono ammesse in franchigia di dazio se rispedite a causa di un difetto accertato all'atto della trasformazione all'estero.

Le merci di ritorno che non sono rispediti al mittente originario sono ammesse in franchigia di dazio solo se vengono reimportate entro cinque anni dall'esportazione.

Gli eventuali dazi riscossi all'esportazione vengono restituiti dall'ufficio doganale d'entrata dietro presentazione della decisione d'imposizione. Gli importi versati per effetto dell'esportazione vanno nuovamente pagati.

- 2.2 La franchigia doganale per merci svizzere di ritorno deve essere fatta valere nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. I documenti d'esportazione nonché i documenti commerciali rilasciati in correlazione con l'esportazione e la reimportazione (fatture, bollettini di consegna, lettere di vettura ecc.) vanno allegati alla domanda.

Per invii importanti / regolari di merci riconoscibili come merci svizzere di ritorno, gli uffici doganali possono accordare delle semplificazioni.

- 2.3 Le domande di ammissione in franchigia di dazio per merci svizzere di ritorno presentate a posteriori possono essere prese in considerazione se la domanda è presentata all'ufficio doganale d'entrata, entro 30 giorni dal momento in cui le merci di ritorno non sono più sotto la custodia dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), o alla direzione di circondario competente per l'ufficio doganale, entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'importazione. Per le merci svizzere di ritorno occorre presentare i documenti indicati alla cifra 2.2.

Dall'importo da restituire viene dedotto un emolumento che ammonta al 5 per cento dell'importo della restituzione, al minimo 30 franchi e al massimo 500 franchi. In caso di restituzione ai sensi dell'articolo 34 LD, l'emolumento si fonda sul tempo impiegato e ascende al minimo a 22 franchi.

3 Imposta sull'importazione su beni svizzeri di ritorno

- 3.1 La reimportazione di beni esportati dalla libera pratica secondo il regime doganale d'esportazione e rispediti intatti al mittente originario in territorio svizzero è esente dall'imposta sull'importazione, purché tali beni non siano stati esonerati dall'imposta per effetto dell'esportazione. I beni sono reputati intatti anche se sono stati usati all'estero.

Le rispeditizioni a causa di difetti accertati soltanto all'atto della trasformazione dei beni all'estero sono esonerate dall'imposta anche se i beni difettosi vengono reimportati dopo aver subito modifiche. Se i beni sono stati esportati sul territorio doganale estero per ammissione temporanea e se per il mittente (= importatore del bene di ritorno) sono sorti dei costi per lavori di manutenzione effettuati all'estero sui beni, questi ultimi vengono imposti all'atto della reimportazione o la restituzione dell'imposta sull'importazione è ridotta dell'imposta su tali costi.

L'esenzione dall'imposta non è concessa se i beni di ritorno non sono rispediti al mittente originario in territorio svizzero.

- 3.2 All'importazione di beni svizzeri di ritorno, l'imposta sull'importazione, purché ascenda a 100 franchi o più, è in un primo momento riscossa. L'esenzione avviene mediante restituzione. Questo perché i beni esportati dal territorio svizzero sono generalmente stati esonerati dall'imposta. Se fosse possibile reimportare incondizionatamente tali merci in esenzione da imposta, sul mercato svizzero potrebbero essere immessi beni non imposti.
- 3.3 L'esenzione dall'imposta sull'importazione dei beni di ritorno svizzeri avviene a posteriori mediante restituzione. A tal riguardo occorre operare la distinzione qui appresso.
- 3.3.1 Se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per i beni di ritorno importati, l'UDSC non restituisce l'imposta sull'importazione riscossa all'atto della reimportazione. L'importatore deve dedurla nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.
- 3.3.2 A tutti gli altri importatori viene concessa, su richiesta, la restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa all'atto della reimportazione, se i beni non sono stati esonerati dall'imposta per effetto dell'esportazione.

Simili domande di restituzione devono essere presentate, entro cinque anni dal termine dell'anno civile in cui è avvenuta la reimportazione, alla direzione di circondario competente per l'ufficio doganale d'entrata. A seconda del suo statuto fiscale, l'importatore deve procedere come segue:

- importatore assoggettato all'imposta sul valore aggiunto

Nella domanda egli deve indicare il motivo per cui nel rendiconto periodico destinato all'AFC o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein non può conteggiare integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa sui beni di ritorno importati e quale negozio giuridico è stato alla base dell'esportazione. Deve inoltre indicare se prima dell'esportazione ha acquistato il bene di ritorno da terzi in Svizzera o all'estero o se l'ha fabbricato lui stesso. Infine deve attestare che il bene di ritorno non è stato fornito in esenzione dall'imposta a causa dell'esportazione e che anche in futuro non richiederà una simile esenzione.

- importatore non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto

Nella domanda egli deve indicare se ha acquistato i beni di ritorno in territorio svizzero, se li ha ricevuti in regalo, se li ha fabbricati o importati personalmente e se li ha usati prima dell'esportazione.

- Se l'importatore ha acquistato le merci di ritorno presso un venditore assoggettato all'imposta in territorio svizzero e le ha esportate senza usarle, il venditore deve attestare, compilando il modulo 52.66, che ha fatto imporre la vendita presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, che non ha fatto valere l'esenzione dall'imposta per effetto dell'esportazione e che non la chiederà neanche in futuro. Tale attestazione va allegata alla domanda.
- Se a suo tempo l'importatore ha importato i beni di ritorno dall'estero, deve allegare alla domanda il documento d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata) con il quale l'importazione è stata imposta.

3.4 Alla domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti

- il documento d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata) con il quale il bene di ritorno è stato impostato all'atto della riimportazione;
- i documenti che comprovano che i beni reimportati sono stati esportati dalla libera pratica (p. es. il documento d'esportazione [nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata]);
- altri documenti commerciali rilasciati in correlazione con l'esportazione e la reimportazione (fatture, bollettini di consegna ecc.).

Occorre inoltre indicare il conto bancario o postale oppure allegare una polizza di versamento.

L'ufficio doganale può richiedere altri documenti.

Per la restituzione dell'imposta sull'importazione non è riscosso alcun emolumento.